

Dipartimento di Impresa e Management
Laurea Triennale in Economia e Management

Cattedra: Matematica finanziaria

FENOMENO ANATOCISTICO NEI PIANI D'AMMORTAMENTO

RELATORE:

Prof.ssa Paola Fersini

CANDIDATO: Sofia Malagnino

Matr. 205311

ANNO ACCADEMICO 2018-2019

INDICE

Introduzione	3
1. Definizione dell'operazione di mutuo e differenti piani di rimborso	5
1.1 Mutuo	5
1.2 Piani di rimborso	6
1.3 Confronto tra piani d'ammortamento; Servizio del debito	13
2. Il fenomeno dell'anatocismo e l'ammortamento francese	15
2.1 Definizione generale di anatocismo	15
2.2 Anatocismo nell'ammortamento francese	16
2.3 Dimostrazione dell'esistenza del fenomeno nell'ammortamento francese	21
2.4 Estensione del fenomeno.....	22
2.5 Usura: differenze e similitudini con l'anatocismo.....	23
2.6 Critiche riguardo la presenza di anatocismo nell'ammortamento francese	24
3. Normativa italiana e recenti sentenze.....	25
3.1 Disciplina giuridica.....	25
3.2 Analisi delle sentenze	28
4. Normativa europea e la recente Riforma del 2016	37
4.1 Uno sguardo sull'Europa	37
4.2 Confronto con la situazione italiana	43
4.3 Riforma del 2016	43
4.4 Conclusioni sulla Riforma del 2016	47
Conclusione.....	49
BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA	50
SENTENZE.....	52

Introduzione

Questo elaborato si propone di analizzare il complesso fenomeno dell'anatocismo nei mutui bancari con particolare attenzione ai piani d'ammortamento a rata costante (cosiddetti "alla francese").

È una tematica di notevole attualità per tutte le controversie giuridiche contrastanti sviluppate dai Tribunali italiani in numero crescente a partire dall'anno 2008 ma soprattutto per le continue modifiche a livello normativo, l'ultima delle quali risale al 2016 con la quale si è tentato di fornire una regolamentazione definitiva ed unificata.

La principale problematica che ha condotto a tali procedimenti giuridici sul territorio italiano è legata al fatto che il nostro Codice Civile prevede il calcolo degli interessi secondo il regime dell'interesse semplice mentre la maggior parte dei piani d'ammortamento redatti dagli istituti bancari sono basati sul regime dell'interesse composto che viene criticato perché prevede implicitamente il fenomeno di capitalizzazione degli interessi su interessi che, se appurato, porterebbe ad affermare la presenza di anatocismo in tali piani.

Il fenomeno precedentemente evocato è senza dubbio realizzato nei piani d'ammortamento alla francese soggetti negli anni a profonde critiche ed accuse. Tutto giustificabile anche se è controverso affermare come si possa procedere ad una redazione alternativa di tali piani.

Nel primo capitolo saranno illustrati i differenti piani di rimborso di un contratto di mutuo con particolare riguardo all'aspetto matematico ed evidenziando le modalità di rimborso più impiegate e effettuando gli opportuni confronti tra queste. Nello specifico si andrà ad analizzare zero coupon bond, mutuo puro o anche detto bullet bond, ammortamento francese (che prevede rate costanti) e ammortamento italiano (che prevede quote capitali costanti).

Tale analisi è fondamentale al fine della comprensione dei successivi capitoli e di ogni controversia giuridica.

Nel secondo capitolo andremo a definire quello che è il fenomeno anatocistico andando successivamente a dimostrare come vada a configurarsi all'interno dei piani d'ammortamento alla francese ed estendendo il fenomeno anche in ulteriori tipologie di piano d'ammortamento. Infine saranno analizzate similitudini e differenze di anatocismo ed usura.

Nel terzo capitolo verrà analizzata la normativa italiana riguardo l'anatocismo seguita dalle principali pronunce dei Tribunali italiani su tale fenomeno nei piani d'ammortamento alla francese.

Nel quarto capitolo invece verrà estesa la trattazione al contesto europeo considerando la normativa dei principali paesi ed effettuando gli opportuni confronti con la normativa

italiana, seppure non vi sia stata in ambito europeo la stessa risonanza avuta in Italia su questo tema. I paesi presi in considerazione sono Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda e Spagna. Infine ma non per minore importanza, sarà affrontato il contenuto della Riforma del 2016 che costituisce ad oggi la normativa di riferimento e colma le lacune di quelle precedenti.

Capitolo primo

Definizione dell'operazione di mutuo e differenti piani di rimborso

Nel presente capitolo si vuole definire l'operazione di mutuo delineando le differenti modalità di rimborso dello stesso. L'analisi si basa fundamentalmente sull'aspetto matematico-finanziario ma comprende anche l'aspetto giuridico.

1.1 Mutuo

Con l'espressione mutuo si intende l'operazione finanziaria che riguarda due contraenti: il *mutuante o creditore*, che cede una certa somma a prestito e il *mutuatario o debitore* che riceve la somma stessa. Per il debitore si configura l'obbligo di successiva restituzione del capitale e degli interessi per l'uso del capitale secondo un tasso di remunerazione stabilito contrattualmente. Il mutuante è solitamente un istituto di credito o una società finanziaria, i quali svolgono un'attività di impresa notevolmente rilevante per la vita economica dello Stato : la raccolta del risparmio. Quest'ultimo è tutelato costituzionalmente dall'art 47.

Dal punto di vista giuridico il mutuo è disciplinato dall'art 1813 cc. Trae origine dal diritto romano. L'art. 1813 afferma che: "Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità." Importante ai fini dell'analisi è anche l'art 1814 cc che prevede che vi sia il trasferimento della proprietà per le cose date a prestito.

Ciò porta a desumere che il mutuo è un contratto reale, ovvero che si perfeziona con la consegna materiale della cosa.

Il pagamento degli interessi rappresenta la remunerazione per il sacrificio arrecato dalla mancata disponibilità delle cose prestate. Vi sono tuttavia esempi in cui non vi è l'obbligo di corresponsione degli interessi ed in tal caso si parla di mutuo gratuito.

Elemento da analizzare è inoltre la durata, intervallo temporale che intercorre tra la cessione del capitale e il suo rimborso con annesso pagamento degli interessi. Ciò conduce a distinguere tra prestiti redimibili (durata limitata) e prestiti irredimibili (durata illimitata).

L'analisi riguarderà i prestiti indivisi , cioè caratterizzati dalla presenza di un solo debitore e un solo creditore. Questi ultimi si differenziano dai prestiti divisi di cui un esempio tipico è il prestito obbligazionario, in cui si assiste alla presenza di un debitore e tanti creditori che rappresentano tipicamente coloro che sottoscrivono il prestito obbligazionario.

1.2 Piani di rimborso

Si configurano differenti modalità di rimborso e sulla base di queste si redige il cosiddetto piano d'ammortamento, programma di rimborso del debito nel tempo. Questo fornisce una rappresentazione dell'imputazione del costo del finanziamento e della riduzione della passività. Tale aspetto è importante soprattutto a livello contabile poiché è concettualmente differente ridurre un debito (operazione di natura patrimoniale) e pagare un interesse (operazione economica, che va a contribuire alla formazione dell'utile o della perdita d'esercizio).

La rata, che per un'impresa rappresenta un'uscita di cassa ed è il mezzo attraverso cui si realizza l'estinzione del debito, si costituisce quindi di 2 parti:

- la *quota capitale* che permette la riduzione del debito con impatto patrimoniale
- la *quota interessi* che rappresenta il costo del debito ed ha impatto a livello di conto economico

Il piano di ammortamento deve rispettare 2 condizioni che riguardano le quote capitali e le rate affinché realizzi la sua funzione:

1. *Principio di chiusura* che prevede che la somma delle quote capitali sia pari al debito inizialmente contratto. Questa condizione va ad assicurare la finale estinzione del debito, obiettivo per il quale viene redatto il piano d'ammortamento.

$$A = \sum_{k=1}^n C_k$$

2. *Principio di equità finanziaria* che prevede che la somma dei valori attuali delle rate all'epoca zero sia pari al debito inizialmente contratto. Ciò permette invece che si realizzi un'operazione finanziaria equa tra creditore e debitore che renda indifferente ricevere la somma A o il cash flow delle rate sulla base del tasso di rendimento i .

$$A = \sum_{k=1}^n R_k v^k$$

Salvo alcuni casi particolari, queste due condizioni devono valere per tutti i piani di ammortamento.

Tali condizioni ci consentono la determinazione del valore di un prestito ad una certa epoca t secondo 2 metodi:

1. *Metodo prospettivo* secondo cui il debito residuo viene determinato considerando i futuri impegni del debitore rispetto all'epoca in cui si valuta. Si può valutare :

a) In base alle quote capitali ancora da corrispondere

$$D_t^R = \sum_{s=t+1}^n C_s$$

b) In base alle rate ancora da corrispondere

$$D_t^R = \sum_{s=t+1}^n R_s v^{s-t}$$

2. *Metodo retrospettivo* secondo cui il debito residuo è determinato sulla base della differenza tra debito contratto e quanto il debitore ha già versato all'epoca in cui si valuta. Si può valutare:

a) In base alle quote capitale già corrisposte

$$D_t^R = A - \sum_{s=1}^t C_s$$

b) In base alle rate già corrisposte

$$D_t^R = A(1+i)^t - \sum_{s=1}^t R_s r^{t-s}$$

Andiamo ora a definire quelle che sono le differenti modalità di rimborso e le varie tipologie di piano d'ammortamento che si vanno a configurare.

Possiamo delineare una classificazione dei mutui nelle seguenti categorie:

1. Mutui che prevedono restituzione del capitale e degli interessi a scadenza
2. Mutui che prevedono la restituzione del capitale a scadenza e pagamento periodico degli interessi
3. Mutui che prevedono restituzione graduale del capitale e degli interessi

Procediamo ora all'analisi di ciascuna delle categorie.

1 Restituzione del capitale ed interessi a scadenza

1.1 Zero coupon bond

Tale mutuo prevede che l'ammontare delle rate sia pari a zero ad esclusione dell'ultima. Possiamo definirlo come un contratto a rata prefissata e il suo nome deriva dalla similitudine con i contratti che non prevedono il pagamento di cedole periodiche.

Avremo quindi che:

$$R_1 = R_2 = R_3 \dots \dots = R_{n-1} = 0$$

In conseguenza a ciò:

$$R_n = A(1 + i)^n$$

L'ultima rata considera infatti tutti gli interessi che sono maturati durante il periodo e dovrà esser pari al montante del capitale inizialmente preso a prestito. Il debito finale sarà comprensivo del capitale e del totale ammontare degli interessi.

Di seguito lo sviluppo del piano d'ammortamento:

t	RATA ($R_t = QI + QC$)	QUOTA INTERESSE ($I_t = D_r * i$)	QUOTA CAPITALE ($C_t = R_t - I_t$)	DEBITO RESIDUO ($D_t = D_{t-1} - C_t$)
0				A
1	0	Ai	-Ai	A+Ai=A(1+i)
2	0	A(1+i)i	- A(1+i)i	A(1+i)+A(1+i)i=A(1+i) ²
....
n-1	0	A(1 + i) ⁿ⁻² i	- A(1 + i) ⁿ⁻² i	A(1 + i) ⁿ⁻¹
n	A(1 + i) ⁿ	A(1 + i) ⁿ⁻¹ i	A(1 + i) ⁿ⁻¹	0

Osserviamo quindi come la rata, escludendo l'ultima, sia sempre pari a zero e come gli interessi seppur non pagati vadano contabilizzati di anno in anno per il principio della competenza economica. Questi determinano l'accrescimento sino all'ultimo anno del debito residuo accumulato.

Procediamo ora alla redazione di un esempio numerico

i=4%

A=100000

t=5

Ne segue che all'epoca 5 al fine di estinguere il debito bisognerà versare:

$$100000(1+0.04)^5$$

t	R _t	I _t	C _t	Dr _t
0				100000
1	0	4000	-4000	104000
2	0	4160	-4160	108160
3	0	4326,4	-4326,4	112486,4
4	0	4499,45	-4499,45	116985,856
5	121665,29	4679,43	116985,85	0

2 Mutui che prevedono la restituzione del capitale a scadenza e pagamento periodico degli interessi

2.1 Mutuo puro o bullet bond

Tale mutuo prevede la restituzione finale del capitale preso a prestito e la remunerazione periodica della somma presa a prestito. Possiamo definirlo come un contratto a quota interesse prefissata.

È paragonabile al flusso di un BTP.

A rappresenterà il debito contratto.

Avremo inoltre la seguente relazione riguardo le quote interesse:

$$I_1 = I_2 = \dots = I_n = Ai$$

Di seguito lo sviluppo del piano d'ammortamento

t	QUOTA INTERESSE	QUOTA CAPITALE	RATA ($R_t = Qi + Qc$)	DEBITO RESIDUO
0				
1	Ai	0	Ai	A
2	Ai	0	Ai	A
....
n-1	Ai	0	Ai	A
n	Ai	A	A+Ai	0

Vediamo osservando il piano come la quota interessi sia sempre costante in quanto calcolata sul debito residuo che risulta essere sempre pari ad A.

Procediamo ora alla redazione di un esempio numerico.

A=100000

i=0,04

t=5

t	Q _t	C _t	R _t	Dr _t
0				100000
1	4000	0	4000	100000
2	4000	0	4000	100000
3	4000	0	4000	100000
4	4000	0	4000	100000
5	4000	100000	104000	0

3 Mutui che prevedono restituzione graduale del capitale e degli interessi

3.1 Restituzione attraverso quote capitale prefissate (in particolare ammortamento italiano)

In tale tipologia di rimborso il debitore determina quanto capitale restituire in ogni epoca rispettando nella redazione del piano il principio di chiusura che prevede che la somma delle quote capitale sia pari al debito inizialmente contratto.

L'ammortamento italiano ne costituisce il principale esempio e prevede che le quote capitali siano tutte costanti.

Da ciò segue che dato un debito A da rimborsare in n anni, la quota capitale in un ammortamento italiano sarà pari ad $\frac{A}{n}$.

Avremo la seguente relazione riguardante le quote capitali:

$$C_1 = C_2 = \dots = C_n = \frac{A}{n}$$

Procediamo ora alla redazione del piano d'ammortamento.

t	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSE	RATA ($R_t = QI + QC$)	DEBITO RESIDUO
0				A
1	$\frac{A}{n}$	Ai	$\frac{A}{n} + Ai$	$A - \frac{A}{n} = \frac{A}{n} * (n - 1)$
2	$\frac{A}{n}$	$\left[\frac{A}{n} * (n - 1)\right] * i$	$\frac{A}{n} + \left[\frac{A}{n} * (n - 1)\right] * i$	$\frac{A}{n} * (n - 2)$
....
n-1	$\frac{A}{n}$	$\left[\frac{A}{n} * (n - (n - 2))\right] * i$	$\frac{A}{n} + \left[\frac{A}{n} * (n - (n - 2))\right] * i$	$\frac{A}{n} * (1)$
n	$\frac{A}{n}$	$\frac{A}{n} * i$	$\frac{A}{n} + \frac{A}{n} * i$	0

Si osserva quindi che le quote capitali sono costanti, quelle interesse sono via via decrescenti in quanto il debito residuo si riduce di anno in anno. Vigete una relazione di progressione aritmetica tra le rate (sono decrescenti) di ragione $-\frac{A}{n}i$

Procediamo alla dimostrazione:

$$R_2 = \frac{A}{n} + \left[\frac{A}{n} * (n - 1) \right] * i; R_1 = \frac{A}{n} + Ai$$

$$R_2 - R_1 = \frac{A}{n} + \left[\frac{A}{n} * (n - 1) \right] * i - \left[\frac{A}{n} + Ai \right] = \frac{A}{n} + Ai - \frac{A}{n}i - \frac{A}{n} - Ai$$

Raccogliendo $\frac{A}{n}$:

$$= \frac{A}{n} (1 + ni - i - 1 - ni) = -\frac{A}{n}i$$

Di seguito la redazione di un esempio numerico:

A=100000

i=0,04

t=5

t	QC	QI	R	Dr
0				100000
1	20000	4000	24000	80000
2	20000	3200	23200	60000
3	20000	2400	22400	40000
4	20000	1600	21600	20000
5	20000	800	20800	0

3.2 Restituzione attraverso rate prefissate (in particolare ammortamento francese)

In tale tipologia di rimborso il debitore procede alla determinazione delle rate da rimborsare avendo particolare attenzione a rispettare il principio di equità finanziaria affinché la somma dei valori attuali delle rate all'epoca 0 sia pari al debito contratto.

L'ammortamento francese ne è il principale esempio e prevede che le rate siano tutte costanti.

Da ciò consegue che le rate saranno legate dalla seguente relazione:

$$R_1 = R_2 = \dots = R_{n-1} = R_n = R$$

Inoltre il debito contratto A sarà pari al valore attuale delle rate corrisposte:

$$A = R * \sum_{s=1}^n v^s = R * a_{\overline{n}|i}$$

Di seguito il piano di rimborso:

t	RATA ($R_t=QI+QC$)	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSE	DEBITO RESIDUO
0				A
1	R	$R - Ai$	Ai	$A - R + Ai = R * a_{\overline{n-1} i}$
2	R	$R - (A - R + Ai) * i$	$(A - R + Ai) * i$	$R * a_{\overline{n-2} i}$
...
n-1	R	$R - R * a_{\overline{2} i} * i$	$R * a_{\overline{2} i} * i$	$R * a_{\overline{1} i}$
n	R	$R - R * a_{\overline{1} i} * i$	$R * a_{\overline{1} i} * i$	0

È possibile dimostrare che le quote capitale sono legate da una relazione di progressione geometrica di ragione $1+i$.

Procediamo quindi alla dimostrazione:

$$R_{t+1} = R_t$$

$$C_{t+1} + I_{t+1} = C_t + I_t$$

$$C_{t+1} + D_t^r * i = C_t + D_{t-1}^r * i$$

$$C_{t+1} + (C_{t+1} + C_{t+2} + \dots + C_n) * i = C_t + (C_t + C_{t+1} + C_{t+2} + \dots + C_n) * i$$

$$C_{t+1} + \cancel{(C_{t+1} + C_{t+2} + \dots + C_n) * i} = C_t + C_t * i + \cancel{(C_{t+1} + C_{t+2} + \dots + C_n) * i}$$

$$C_{t+1} = C_t * (1 + i)$$

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = 1 + i$$

Di seguito la redazione di un esempio numerico:

A=100000

i=0,04

t=5

R=22463

t	R	QC	QI	Dr
0				100000
1	22463	18463	4000	81537
2	22463	19201	3261	62336
3	22463	19969	2493	42367
4	22463	20768	1695	21599
5	22463	21599	864	0

1.3 Confronto tra piani d'ammortamento; Servizio del debito

Un concetto che si può ora andare ad introdurre è quello di servizio del debito, che è dato dalla somma dei pagamenti effettuati dal debitore per rimborsare e remunerare il capitale.

In senso finanziario tale indicatore non ha significato in quanto non tiene in considerazione l'elemento tempo, centrale nei piani d'ammortamento.

Il servizio del debito è un fattore che viene preso in considerazione per lo più dal comune debitore che va ad analizzare l'esborso totale che comporta il piano piuttosto che esaminare i diversi esborsi in rapporto al tempo e ai tassi di interesse.

In relazione ai piani d'ammortamento considerati senza dubbio possiamo affermare che il piano zero coupon bond abbia il servizio del debito più elevato seguito da mutuo puro, ammortamento francese e ammortamento italiano.

In particolare possiamo, alla luce delle precedenti analisi, effettuare un confronto tra ammortamento italiano e francese. Nel caso dell'ammortamento italiano le quote capitali sono costanti e la restituzione del capitale preso in prestito è più celere rispetto a quello francese in cui le quote capitale sono in progressione geometrica.

Si può agevolmente verificare che la somma delle rate nell'ammortamento francese sia superiore a quello nel caso italiano e ciò è determinato dal fatto che nell'ammortamento italiano il debitore rimborsa più velocemente il capitale e conseguentemente paga meno interessi. La riflessione è quindi concorde con il principio secondo cui il debitore pagherà tanto di più quanto più è il tempo per cui detiene il capitale.


Prendendo in considerazione i piani d'ammortamento numerici precedentemente realizzati verificiamo tale affermazione:

Somma rate rimborso italiano: $+24000+23200+22400+21600+20800=112000$

Somma rate rimborso francese: $5*22463=112315$

Tale analisi effettuata non determina quale sia il piano d'ammortamento più conveniente in quanto ciò può essere definito solo in relazione alle disponibilità di rimborso di ogni debitore.

Di seguito l'andamento delle quote capitale nei piani d'ammortamento italiano e francese rispetto al tempo:



I dati sono estratti dai precedenti esempi numerici.

Capitolo secondo

Il fenomeno dell'anatocismo e l'ammortamento francese

In tale capitolo l'obiettivo è quello di definire e descrivere il fenomeno anatocistico configurandone la sua realizzazione all'interno dei piani di ammortamento alla francese soggetti negli ultimi tempi a numerose controversie giuridiche.

2.1 Definizione generale di anatocismo

Con l'espressione anatocismo si intende il processo di capitalizzazione degli interessi scaduti, cioè maturati e non pagati, su un capitale a loro volta produttivi di altri interessi. Ciò comporta che il capitale si vada ad accrescere degli interessi e si determini una base maggiormente elevata di calcolo di nuovi interessi.

Tale fenomeno è di natura giuridica e contabile.

Il termine è di derivazione greca (anà, che significa "di nuovo" e tokòs, che significa "interessi").

Ha un'origine antica e si verificò sin dai primi scambi commerciali nel Mediterraneo.

Fu da sempre soggetto a pesanti critiche sotto il profilo sociale e molto spesso vietato esplicitamente dalle varie legislazioni.

Esempio di ciò ne è l'epoca giustiniana in cui venne proibito poiché comportava che venisse aggravata oltremodo la posizione debitoria.

La giustificazione che viene data all'esistenza dell'anatocismo è legata al fatto che il creditore non disponga degli interessi scaduti e non pagati dal debitore. Tale indisponibilità può essere neutralizzata dalla capitalizzazione degli interessi stessi.

La pratica può favorire fenomeni usurari da cui il legislatore è tenuto a tutelare il debitore.

Molto spesso inoltre la previsione della capitalizzazione degli interessi sugli interessi fa sì che il debitore possa non acquisire piena consapevolezza del costo del prestito e dell'onere che è conseguente all'inadempimento.

Come analizzeremo in seguito, l'intervento del legislatore è volto a scongiurare il verificarsi di situazioni illecite nell'interesse di coloro che contraggono debito.

Vi è quindi una tendenza secondo cui il consumatore-cliente debba essere protetto dai possibili fenomeni usurari e dalle eventuali aggravati impegni economici assunti e quindi a

vietare l'anatocismo e quella contraria secondo cui vada ammesso in quanto arreca vantaggio per gli istituti finanziari.

2.2 Anatocismo nell'ammortamento francese

Verificheremo ora come tale fenomeno sia insito nella redazione dei piani d'ammortamento secondo il metodo francese.

Tale tipologia di piano prevede una quota interesse che è via via decrescente mentre la quota capitale è crescente secondo una progressione geometrica di ragione $(1+i)$.

La rata, che ricordiamo essere fissata costante in tale piano, è calcolata secondo il regime finanziario dell'interesse composto e ciò comporta il calcolo di interessi su interessi.

In tal caso quindi gli interessi che saranno corrisposti si compongono per una parte di interessi da corrispondere e per la restante parte di interessi sugli interessi.

Si rimanda al paragrafo 3.1 del cap. 1 per l'analisi dell'ammortamento francese.

Si andrà ora ad interpretare e paragonare l'ammortamento francese ad altre forme di rimborso.

2.2.1 Ammortamento francese come n prestiti elementari con restituzione finale di capitale ed interessi

Applicando il principio di composizione dei contratti finanziari, è possibile effettuare una comparazione tra un ammortamento francese e n prestiti con restituzione finale di capitale e interessi.

Ognuno di tali prestiti avrà un valore pari al valore attuale delle rate che verranno corrisposte. A ciò consegue che in riferimento alla rata pagata all'epoca 1 il debito sarà pari ad Rv mentre per la rata pagata all'epoca 2 avrà un valore pari a Rv^2 etc...

Un ammortamento francese è quindi paragonabile ad n debiti di tipo Zero Coupon Bond. La somma infatti del valore attuale di tutte le rate coincide con il debito contratto A all'epoca iniziale.

Punto di centrale importanza è dato dal fatto che in un contratto di tipo Zero Coupon Bond nel caso di rata corrisposta all'epoca n , durante il periodo che intercorre tra 0 e n vengono imputati contabilmente gli interessi seppur non pagati e di anno in anno sono calcolati considerando anche gli interessi non pagati, con un'implicita capitalizzazione degli interessi. Ciò era totalmente prevedibile in quanto la rata è stata calcolata secondo il regime finanziario composto.

Un debito di importo A , ammortizzato alla francese con n rate annuali posticipate di importo R secondo il tasso i , è coincidente con la somma di n debiti distinti rimborsati dopo $1, 2, \dots, n$ anni pari ad R .

Conseguentemente a ciò, avendo precedentemente dimostrato la presenza di calcolo di interessi sugli interessi nel caso di n debiti distinti, ciò è afferabile con certezza anche per l'ammortamento francese.

Si può giungere alla stessa conclusione anche considerando il principio di equivalenza finanziaria: far fronte alla restituzione di n rate calcolate al tasso i in capitalizzazione composta rispetto ad un debito contratto A è possibile investendo in capitalizzazione composta la somma A al tasso i che prevede la capitalizzazione degli interessi.

Rappresentazione di n prestiti Zero Coupon Bond

Debito 1

Rv	R	
0	1	...

Debito 2

Rv^2		R	
0	1	2	...

.

.

.

.

Debito n

Rv^n									R
0	1	2	n

Si procede a fornire un esempio numerico di tale equivalenza.

Riprendendo i dati del piano d'ammortamento francese redatto nel cap.1:

$A=100000$

$i=0,04$

$t=5$

$R=22463$

Possiamo facilmente verificare come il fattore di attualizzazione sia pari a $v=0.9615$

Il valore attuale delle 5 rate all'epoca zero è quindi uguale a:

VA R₁ 21599,03846
 VA R₂ 20768,30621
 VA R₃ 19969,5252
 VA R₄ 19201,46654
 VA R₅ 18462,9486

Sommando tali valori possiamo facilmente verificare che sia pari al debito inizialmente contratto.

2.2.2 Ammortamento francese come n prestiti elementari con restituzione finale di capitale e corresponsione periodica degli interessi

L'ammortamento francese può anche essere accostato a n prestiti con restituzione finale di capitale ma corresponsione periodica di interessi.

Un ammortamento francese secondo tale interpretazione è quindi equivalente a n prestiti di tipo Bullet Bond. In tal caso i debiti contratti saranno pari alle quote capitali del piano d'ammortamento alla francese. Anche in tale caso quindi è presente un fenomeno di calcolo degli interessi sugli interessi maturati.

Segue esempio numerico riprendendo i dati del piano d'ammortamento alla francese illustrato nel precedente capitolo:

t	Rata	QI	QC	Debito residuo
0	0	0	0	18463
1	19202	739	18463	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

t	Rata	QI	QC	Debito residuo
0	0	0	0	19201
1	768	768	0	19201
2	19969	768	19201	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

t	Rata	QI	QC	Debito residuo
0	0	0	0	19969
1	799	799	0	19969
2	799	799	0	19969
3	20768	799	19969	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

t	Rata	QI	QC	Debito residuo
0	0	0	0	20768
1	831	831	0	20768
2	831	831	0	20768
3	831	831	0	20768
4	21599	831	20768	0
5	0	0	0	0

t	Rata	QI	QC	Debito residuo
0	0	0	0	21599
1	864	864	0	21599
2	864	864	0	21599
3	864	864	0	21599
4	864	864	0	21599
5	22463	864	21599	0

Sommando tali piani illustrati in precedenza si può facilmente verificare l'equivalenza con il piano d'ammortamento alla francese stesso.

2.2.3 Ammortamento francese nel regime della capitalizzazione semplice

Tentiamo ora di redigere lo stesso piano applicando il regime della capitalizzazione semplice. Il calcolo della rata per un debito contratto di importo A, al tasso i è dato dalla seguente espressione:

$$R = \frac{A}{\sum_{s=1}^n 1/(1 + si)}$$

Tale modalità di calcolo tuttavia non porta a soddisfare la condizione di chiusura e il debito non risulta estinto all'epoca n.

Di seguito il piano d'ammortamento:

t	RATA	QI	QC	DEB. RESIDUO
0				$C^0=A$
1	R	$C^0 i$	$Q^1=R- C^0 i$	$C^0- Q^1$
...				
n-1	R	$C^{n-2} i$	$Q^{n-1} = R- C^{n-2} i$	$C^{n-2}- Q^{n-1}$
n	R	$C^{n-1} i$	$Q^n = R- C^{n-1} i$	$C^{n-1}- Q^n > 0$

Tale tipologia di redazione del piano rispetta quindi la condizione di equità finanziaria ma non quella di chiusura:

Condizione di equità è verificata: $R \sum_{s=1}^n 1/(1 + si)=A$

Condizione di chiusura non è verificata: $\sum_{s=1}^n Q_s \neq A$ e da ciò consegue che $C^n > 0$
Questo schema non è quindi applicabile.

Gli interessi sono di difficile attribuzione in tale piano.

Le principali problematiche inerenti a tale modalità di redazione derivano dal fatto che il regime della capitalizzazione semplice non gode della proprietà della scindibilità finanziaria sulle quali si basa la redazione dei piani di rimborso.

La scindibilità finanziaria prevede che effettuare un'operazione da 0 a $t + \Delta t$ sia equivalente a compiere due operazioni successive da 0 a t e da t a $t + \Delta t$. Ciò comporta che ogni contratto possa essere rescisso ad un'epoca intermedia tra quella iniziale e la scadenza finale. Il montante di un capitale investito dall'epoca 0 all'epoca t sarà infatti equivalente all'investimento dello stesso capitale dall'epoca 0 ad un'epoca intermedia e dall'epoca intermedia alla scadenza t . Significa quindi che il montante dipende solo dalla durata e non è affatto influenzato da operazioni di investimento o disinvestimento intermedie.

Anche per tale piano può essere effettuato il paragone, secondo il principio di composizione dei contratti finanziari, con n debiti di importo pari al valore attuale delle rate da versare:

Debito 1

$R/(1+i)$	R	
0	1	...

Debito 2

$R/(1+2i)$		R	
0	1	2	...

.

.

Debito n

$R/(1 + ni)$							R
0	1	2		n

Procediamo alla redazione di un esempio numerico che dimostri che non venga rispettata la condizione di chiusura in tale piano.

t	R	QC	QI	Dr
0				100000
1	22342,75	18342,75	4000	81657,25
2	22342,75	19076,46	3266,29	62580,79
3	22342,75	19839,5184	2503,2316	42741,2716
4	22342,75	20633,09914	1709,650864	22108,17246
5	22342,75	21458,4231	884,3268986	649,7493626

2.3 Dimostrazione dell'esistenza del fenomeno nell'ammortamento francese

Spesso viene affermato che non sia possibile parlare di anatocismo nei piani d'ammortamento alla francese in quanto gli interessi sono calcolati unicamente sul debito residuo dell'epoca precedente.

La scorrettezza di tale asserzione deriva dal fatto che non si considera che il debito residuo è funzione della quota capitale, a sua volta funzione della rata calcolata nel regime di capitalizzazione composta.

L'anatocismo è insito nel fatto che la rata sia determinata con la capitalizzazione composta che prevede la capitalizzazione degli interessi.

Tali considerazioni sono di notevole attualità in quanto l'ammortamento francese è una delle modalità di redazione più utilizzate e se vero quanto affermato finora, comporterebbe notevoli svantaggi per i debitori.

Interessante è evidenziare come sarebbe il piano d'ammortamento se venisse applicata la capitalizzazione semplice nel calcolo della rata evidenziando quale sarebbe il TAEG corrispondente. Segue esempio numerico:

Capitale	100000		Rata	22342,75478
i	0,04		Taeg	3,81%

t	R	QI	QC	DR
0				100000
1	22343	3810	18533	81467
2	22343	3104	19239	62228
3	22343	2371	19972	42256
4	22343	1610	20733	21523
5	22343	820	21523	0

In tal caso vi sarebbe una rata inferiore di 119,96 euro rispetto al piano calcolato in capitalizzazione composta con un maggior servizio del debito di circa 600 euro.

2.4 Estensione del fenomeno

La condizione di illegittimità può essere considerata anche in relazione a numerose altre tipologie di prestito oggi presenti in Italia che prevedono l'applicazione del regime della capitalizzazione composta.

Equivalentemente infatti alla situazione descritta in precedenza sono tutte quelle modalità di rimborso che prevedono il pagamento degli interessi sul debito residuo all'epoca precedente, conseguente all'applicazione del regime dell'interesse composto.

La problematica si presenta quindi ogni qualvolta la modalità di formazione dell'interesse avviene con l'interesse composto.

Ricordiamo quindi come secondo la legge di capitalizzazione composta l'interesse è funzione esponenziale del tempo; gli interessi prodotti vengono via via capitalizzati, cioè messi a frutto e resi nuovamente produttivi di interessi.

Anatocismo e capitalizzazione composta vanno quindi a coincidere ma mentre la prima pratica è vietata la seconda è una modalità frequentemente utilizzata.

In realtà tra le due non vi è una corrispondenza univoca vera e propria.

La capitalizzazione composta può essere un mezzo attraverso il quale si realizza il fenomeno anatocistico.

Ricordiamo che l'interesse, seppur scaduto, non perde la propria natura e se gli vengono applicati interessi siamo in una situazione di tipo anatocistica. Elemento essenziale affinché ciò si realizzi è che gli interessi siano scaduti e questa ulteriore capitalizzazione abbia quindi una natura moratoria.

2.5 Usura: differenze e similitudini con l'anatocismo

Nel linguaggio comune anatocismo e usura sono due fenomeni che vengono associati. Il legislatore opera cercando di eliminare situazioni in cui si vadano a realizzare condizioni svantaggiose per il debitore.

Sono state elaborate nel corso degli anni normative anti-usura e anti-anatocismo e la natura di fondo sostanzialmente è la stessa. Sia per l'anatocismo che per gli interessi usurari si sono succeduti numerosi interventi legislativi. Vi sono tuttavia notevoli differenze tra i due fenomeni sopracitati.

Il fenomeno usurario comporta che nella stipula del contratto di mutuo vengano stabiliti degli interessi ad un tasso illegale tale da rendere difficoltoso il rimborso del mutuo stesso. L'usura bancaria è annoverata come reato. Per il verificarsi dell'usura sono previste sanzioni civili e penali che sono state inasprite nel corso del tempo.

Affinché gli interessi usurari siano di facile identificazione, viene determinato dalla legge un limite oltre il quale gli interessi sono considerati tassativamente usurari.

Viene definito quindi un "tasso soglia" che viene stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM). Ciò avviene consultando la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Il TEGM si riferisce agli interessi annuali applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. È comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.

Dal 4 Maggio 2011 la soglia è determinata aumentando di un quarto tale valore a cui si aggiunge un margine di 4 punti percentuali. La differenza tra limite e tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

In precedenza invece si determinava aumentando il TEGM del 50 per cento.

L'anatocismo è invece sanzionato unicamente da un punto di vista civilistico. La sanzione comprende la nullità della clausola anatocistica con la restituzione delle somme ingiustamente incassate e relativi interessi legali. Il giudice può inoltre riconoscere eventuali danni.

La disciplina riguardo l'usura è quindi, come si può osservare, molto più incisiva di quella inerente all'anatocismo.

2.6 Critiche riguardo la presenza di anatocismo nell'ammortamento francese

Vi sono ancora contraddizioni nell'affermare che sia verificato anatocismo nell'ammortamento francese. Molte disquisizioni in ambito accademico hanno cercato di far chiarezza riguardo tale aspetto e da alcuni studiosi è stata messa in dubbio la presenza di anatocismo.

È senza dubbio affermato che sia presente la capitalizzazione composta. Tuttavia affermano che nella struttura matematico- finanziaria del piano non possa verificarsi anatocismo.

Viene inoltre dichiarato che se sia presente anatocismo nell'ammortamento francese debba esserlo anche per tutti gli altri piani d'ammortamento redatti in capitalizzazione composta.

Coloro che sostengono che non se ne possa attestare la presenza sostengono innanzitutto che la modalità di rimborso sia conforme alla legge in quanto gli interessi sono calcolati sul debito contratto al netto del capitale rimborsato, quindi unicamente sul debito residuo. A seguito di tale dichiarazione non si può affermare che vi sia calcolo degli interessi sugli interessi.

Inoltre si giustifica dicendo che alla scadenza degli interessi, questi non sono capitalizzati, ma costituiscono la quota interessi dell'anno considerato. Si sostiene anche che vi sia anche un fenomeno inverso alla capitalizzazione in quanto il capitale da rimborsare via via si riduce e ciò si riflette anche negli interessi da pagare.

Unico aspetto quindi che va verificato oltre a ciò per la legittimità è il tasso di interesse che viene utilizzato che non deve superare naturalmente la soglia usura.

Numerose controversie giuridiche nei confronti degli intermediari creditizi si sono verificate dal 2008 ad oggi e la giurisprudenza ha dato differenti interpretazioni del fenomeno in oggetto che approfondiremo nel capitolo seguente.

Capitolo terzo

Normativa italiana e recenti sentenze

Il fenomeno anatocistico, essendo stato negli ultimi anni soggetto a notevole manifestazione di interesse da parte di operatori del diritto, consulenti tecnici e studiosi, viene esaminato in tale capitolo considerando la normativa italiana ricorrendo all'analisi delle più recenti e rilevanti sentenze in tale ambito.

Particolare attenzione viene rivolta all'evoluzione che ha avuto nel corso del tempo alla luce delle varie riforme. Il focus è pur sempre posto sul caso dell'ammortamento francese.

3.1 Disciplina giuridica

Ricordando che l'anatocismo è quel fenomeno che si verifica quando si ha la capitalizzazione degli interessi scaduti che divengono a loro volta produttivi di altri interessi, poniamo particolare riguardo all'articolo che lo disciplina: l'art. 1283 del Codice Civile.

Di seguito viene riportato l'art. 1283 del Codice Civile:

“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”

Come possiamo osservare, l'anatocismo è ordinariamente vietato dalla normativa italiana ma in taluni casi si può verificare che gli interessi siano produttivi di altri interessi ad alcune condizioni. Vengono previste due tipi di condizioni.

La prima è la seguente: “dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Ricordiamo che in tal caso con l'espressione domanda giudiziale si va ad intendere la domanda volta a richiedere interessi sugli interessi. Inoltre in tal caso viene stabilito che non si può verificare che gli interessi producano altri interessi se non è trascorso un lasso di tempo pari ad almeno 6 mesi dalla nascita dell'obbligazione.

La seconda riguarda gli usi contrari che ricordiamo devono essere usi normativi e vengono esclusi quindi gli usi negoziali e quelli interpretativi. Tali usi normativi devono essere precedenti l'entrata in vigore della norma stessa (1942).

Tale norma è prevista proprio a protezione del consumatore dai fenomeni tipicamente usurari e per renderlo ancor più consapevole dei contratti che va a concludere, degli impegni che prende a carico e degli eventuali effetti in caso di inadempimento.

La convenzione deve essere successiva alla scadenza degli interessi e ciò è stabilito in quanto si vuole evitare che la clausola anatocistica sia condizione per l'accesso al credito.

Di maggior approfondimento merita l'anatocismo giudiziale che prevede la capitalizzazione degli interessi purché alle condizioni riportate in precedenza. Requisito fondamentale è che sia fatta domanda volta ad ottenerli.

La clausola anatocistica può essere dichiarata nulla. La nullità è rilevabile d'ufficio secondo l'art 1421 c.c. che afferma: "Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Gli effetti della nullità non comportano nullità dell'intero contratto ma solo della clausola anatocistica con interessi moratori applicati unicamente alla quota capitale e non alla rata.

Le somme che sono state addebitate dalla banca illegalmente poiché legate al fenomeno anatocistico, potranno essere richieste indietro dal consumatore attraverso l'azione di ripetizione di indebitato che ha un termine di prescrizione decennale che decorrono dal pagamento di ogni singola rata.

Per molto tempo le banche si sono comportate andando frequentemente a prevedere il calcolo di interessi sugli interessi come se vi sia un reciproco consenso di banca e clientela riguardo il calcolo di questi.

Tuttavia tale pratica è stata ben presto duramente criticata in quanto si è dimostrato che l'accettazione di tali clausole da parte dei clienti non è legata al riconoscimento comune della conformità di queste ma piuttosto al fatto che siano già incluse nei moduli predisposti dagli istituti bancari e che costituiscono quindi implicitamente una condizione necessaria alla concessione del credito.

Ruolo centrale lo ha avuto una rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione 16/03/1999 numero 2374 che afferma che l'uso è negoziale e non normativo. Conseguentemente a ciò non è giustificabile l'applicazione della clausola anatocistica. Rilevante è il fatto che con tale sentenza viene stabilita la mancanza dell'elemento soggettivo di accettazione di tali clausole da parte della clientela in quanto non acconsentite in relazione alla conformità a norme di diritto oggettivo ma proposte nei moduli di redazione del contratto di mutuo. Da qui l'affermazione della nullità di tali clausole.

Viene inoltre sancito che è il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) che determina quelle che sono le modalità e i criteri di produzione di interessi sugli interessi. Tale provvedimento ha cambiato l'art 120 del Testo Unico Bancario.

Normativa di riferimento per banche ed istituti finanziari è poi diventata la delibera CICR 09/02/2000 entrata in vigore il 22/04/2000.

Questa stabilisce alcuni punti chiave tra cui il fatto che in caso di inadempimento dalla scadenza al momento del pagamento possono essere richiesti interessi moratori se previsti

contrattualmente ma la capitalizzazione non è consentita. Stessa previsione la si ha nel caso in cui l'inadempimento va a comportare la risoluzione del contratto. Tale delibera va quindi a regolamentare in modo puntuale il fenomeno anatocistico nei mutui bancari.

Nuovo intervento regolativo lo si è avuto in seguito alla fine del 2013 con la Legge di Stabilità del 2014 che ha previsto un'ulteriore modifica all'art. 120 TUB definendo che è il CICR che determina "modalità e criteri per la produzione di interessi" per le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria con alcuni punti fermi: il fatto che la periodicità del conteggio sia lo stesso per debitori e creditori ed inoltre che gli interessi capitalizzati non possono essere produttivi di ulteriori interessi. Tale intervento va a vietare in maniera incisiva l'anatocismo bancario. Molte incertezze sono derivate da tale provvedimento riguardo la data di entrata in vigore e le modalità di applicazione della stessa.

In seguito si è avuto un altro provvedimento nel 2016 con il fine di fornire un quadro normativo ben più chiaro di quello esistente con ulteriore modifica del comma 2 dell'articolo 120 del TUB.

Si riporta il comma 2 dell'articolo attualmente in vigore:

“ Il CICR stabilisce [...] prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”

I punti salienti di tale modifica riguardano innanzitutto un'unificazione normativa per tutte le operazioni di esercizio del credito. Vieta inoltre capitalizzazioni infrannuali prevedendo la sola capitalizzazione annuale. Infine, ma non meno importante, si vieta definitivamente la produzione di interessi su interessi ad eccezione della produzione di interessi di mora.

3.2 Analisi delle sentenze

In tale paragrafo vengono considerate le principali e più recenti sentenze che sono state pronunciate in relazione a piani d'ammortamento a rate costanti. Si è avuto infatti un acceso dibattito a livello giurisprudenziale riguardo la legittimità del piano d'ammortamento alla francese. Andremo quindi ad esaminare i giudizi e le motivazioni di ognuna di esse.

Tribunale di Bari n° 113 del 28.10.2008 sezione di Rutigliano

Quella riportata rappresenta la prima sentenza che va ad affermare l'illegittimità dei piani di ammortamento alla francese. È una sentenza particolarmente innovativa. Il contenzioso è avvenuto tra una società a responsabilità limitata e un istituto di credito. Riguarda 2 mutui che sono stati contratti dalla parte con la banca.

Il tasso di interesse applicato è totalmente rispettoso del sistema civilistico italiano e delle soglie di usura. La problematica riguarda l'applicazione dell'ammortamento alla francese e della capitalizzazione composta. Tali azioni rientrano nella prassi delle banche italiane nell'erogazione di credito.

L'attore ha l'obiettivo di dimostrare la difformità che vi è tra tasso contrattuale e tasso effettivo. In particolare, gli articoli oggetto di violazione sarebbero l'art. 1283 cc e l'art 1284 cc. L'art 1283 è stato notevolmente approfondito in precedenza. Riguardo l'art 1284 cc, determina che nel caso di incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento vada applicato il tasso legale semplice.

Tale contestazione dovrebbe portare a dichiarare l'annullamento parziale del contratto di apertura di credito, la nullità della clausola anatocistica e il conseguente ricalcolo delle somme da versare al tasso legale, eliminando così del tutto l'effetto anatocistico. Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha verificato ciò ed ha proceduto al ricalcolo della rata che si è dimostrata dover essere inferiore in entrambi i casi.

Il Tribunale ha rilevato:

"Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento viene applicato, in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. "ammortamento alla francese", ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, secondo la quale l'interesse applicato è quello composto e non quello semplice (previsto dal nostro codice civile all'art. 821, comma 3).

Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse nel piano

di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell'interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto".

I contratti oggetto di tale giudizio sono:

- a) un rapporto di mutuo di lire 1.000.000.000 da rimborsarsi, a tasso variabile, mediante n. 20 semestralità di ammortamento, ciascuna dell'importo di lire 32.781.188, all'interesse corrispettivo al 6,50% semestrale, oltre interessi di mora, ed ulteriori spese e competenze determinate in contratto, garantito in ipoteca volontaria su compendio immobiliare di esclusiva proprietà della mutuataria società.
- b) un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente; un rapporto di mutuo di lire 350.000.000, da rimborsarsi, a tasso fisso, a mezzo di n. 20 semestralità di ammortamento, ciascuna dell'importo di Lire 32.781.188, all'interesse corrispettivo al 6,90% semestrale, oltre interessi di mora, ed ulteriori spese e competenze determinate in contratto, garantito da ipoteca volontaria su compendio immobiliare di esclusiva proprietà della mutuataria società;

Prendendo in considerazione il primo mutuo contratto possiamo ripercorrere i calcoli effettuati dal CTU al fine di modificare quanto stabilito nell'iniziale contratto.

- Tasso di cambio: 1936,27 Lire= 1 Euro
- Capitale preso a prestito in lire: 1.000.000.000 Lire
- Capitale preso a prestito in euro: 516.456,90 Euro
- Numero di rate: 20 semestrali
- Rata in lire: 32.781.188 Lire
- Rata in euro: 16.930,07 Euro
- Tasso contrattuale: 6,5% semestrale ($i_{1/2}$)

Considerando il tasso stabilito contrattualmente (su base semestrale) possiamo calcolare il tasso annuale calcolato sia secondo la legge della capitalizzazione composta che secondo la legge della capitalizzazione semplice:

Capitalizzazione semplice

$$i_s = i_{1/2} * 2 = 6,5\% * 2 = 13\%$$

Capitalizzazione composta

$$i_c = (1 + i_{1/2})^2 - 1 = (1 + 6,5\%)^2 - 1 = 13,42\%$$

Possiamo ora ricalcolare utilizzando il regime di capitalizzazione composta, il tasso semestrale a partire dal tasso annuale ricavato in capitalizzazione semplice

$$i_{1/2} = (1+13\%)^{1/2} - 1 = 6,30\%$$

Quindi il tasso semestrale ricalcolato dal CTU sarà pari a 6,30%.

Possiamo effettuare la stessa operazione con il secondo contratto di mutuo:

- Tasso di cambio: 1936,27 Lire= 1 Euro
- Capitale preso a prestito in lire: 350000000 Lire
- Capitale preso a prestito in euro: 180759,91Euro
- Numero di rate: 20 semestrali
- Rata in lire: 32.781.188 Lire
- Rata in euro: 16930,07 Euro
- Tasso contrattuale: 6,9 % semestrale ($i_{1/2}$)

Considerando il tasso stabilito contrattualmente (su base semestrale) possiamo calcolare il tasso annuale calcolato sia secondo la legge della capitalizzazione composta che secondo la legge della capitalizzazione semplice:

Capitalizzazione semplice

$$i_s = i_{1/2} * 2 = 6,9\% * 2 = 13,80\%$$

Capitalizzazione composta

$$i_c = (1+i_{1/2})^2 - 1 = (1+6,9\%)^2 - 1 = 14,27\%$$

Possiamo ora ricalcolare utilizzando il regime di capitalizzazione composta, il tasso semestrale a partire dal tasso annuale ricavato in capitalizzazione semplice

$$i_{1/2} = (1+13,80\%)^{1/2} - 1 = 6,68\%$$

Quindi il tasso semestrale ricalcolato dal CTU sarà pari a 6,68%.

È inoltre possibile redigere i 2 differenti piani di ammortamento secondo il tasso stabilito contrattualmente (6,90%) e quello ricalcolato (6,68%) quantificando il risparmio confrontando le rate pagate.

Nella redazione del primo piano viene considerato il tasso contrattuale (6,9%)

La redazione dell'altro piano prevede un tasso più basso (6,68%) con una conseguente quota interessi più bassa, quota capitale che rimane costante alla fine della riduzione del debito e

rata più contenuta. Tutto ciò determina un risparmio per il consumatore grossolanamente quantificabile attraverso il confronto tra la somma delle rate dell'uno e dell'altro mutuo.

t	RATA	QI	QC	Debito residuo
0				€ 180.759,9
1	€ 16.930,1	€ 12.472,4	€ 4.457,6	€ 176.302,3
2	€ 16.930,1	€ 12.164,9	€ 4.765,2	€ 171.537,1
3	€ 16.930,1	€ 11.836,1	€ 5.094,0	€ 166.443,0
4	€ 16.930,1	€ 11.484,6	€ 5.445,5	€ 160.997,5
5	€ 16.930,1	€ 11.108,8	€ 5.821,2	€ 155.176,3
6	€ 16.930,1	€ 10.707,2	€ 6.222,9	€ 148.953,4
7	€ 16.930,1	€ 10.277,8	€ 6.652,3	€ 142.301,1
8	€ 16.930,1	€ 9.818,8	€ 7.111,3	€ 135.189,8
9	€ 16.930,1	€ 9.328,1	€ 7.602,0	€ 127.587,9
10	€ 16.930,1	€ 8.803,6	€ 8.126,5	€ 119.461,3
11	€ 16.930,1	€ 8.242,8	€ 8.687,2	€ 110.774,1
12	€ 16.930,1	€ 7.643,4	€ 9.286,7	€ 101.487,5
13	€ 16.930,1	€ 7.002,6	€ 9.927,4	€ 91.560,0
14	€ 16.930,1	€ 6.317,6	€ 10.612,4	€ 80.947,6
15	€ 16.930,1	€ 5.585,4	€ 11.344,7	€ 69.602,9
16	€ 16.930,1	€ 4.802,6	€ 12.127,5	€ 57.475,4
17	€ 16.930,1	€ 3.965,8	€ 12.964,3	€ 44.511,2
18	€ 16.930,1	€ 3.071,3	€ 13.858,8	€ 30.652,4
19	€ 16.930,1	€ 2.115,0	€ 14.815,1	€ 15.837,3
20	€ 16.930,1	€ 1.092,8	€ 15.837,3	€ 0,0

t	RATA	QI	QC	Debito residuo
0				€ 180.759,9
1	€ 16.636,6	€ 12.069,489	€ 4.567,12	€ 176.192,8
2	€ 16.636,6	€ 11.764,539	€ 4.872,07	€ 171.320,7
3	€ 16.636,6	€ 11.439,227	€ 5.197,38	€ 166.123,3
4	€ 16.636,6	€ 11.092,194	€ 5.544,41	€ 160.578,9
5	€ 16.636,6	€ 10.721,989	€ 5.914,62	€ 154.664,3
6	€ 16.636,6	€ 10.327,065	€ 6.309,54	€ 148.354,8
7	€ 16.636,6	€ 9.905,771	€ 6.730,83	€ 141.623,9
8	€ 16.636,6	€ 9.456,348	€ 7.180,26	€ 134.443,7
9	€ 16.636,6	€ 8.976,916	€ 7.659,69	€ 126.784,0
10	€ 16.636,6	€ 8.465,473	€ 8.171,13	€ 118.612,9
11	€ 16.636,6	€ 7.919,879	€ 8.716,73	€ 109.896,1
12	€ 16.636,6	€ 7.337,856	€ 9.298,75	€ 100.597,4
13	€ 16.636,6	€ 6.716,971	€ 9.919,63	€ 90.677,8
14	€ 16.636,6	€ 6.054,629	€ 10.581,98	€ 80.095,8
15	€ 16.636,6	€ 5.348,061	€ 11.288,54	€ 68.807,2
16	€ 16.636,6	€ 4.594,316	€ 12.042,29	€ 56.764,9
17	€ 16.636,6	€ 3.790,242	€ 12.846,36	€ 43.918,6
18	€ 16.636,6	€ 2.932,480	€ 13.704,13	€ 30.214,5
19	€ 16.636,6	€ 2.017,444	€ 14.619,16	€ 15.595,3
20	€ 16.636,6	€ 1.041,311	€ 15.595,29	€ 0,0

Possiamo ora calcolare la somma delle rate in ciascuno dei piani andando ad ottenere che nel primo caso ci restituirà $20 \cdot 16930,1 = 338.602$ mentre nel secondo caso $20 \cdot 16636,6 = 332.732$.

Facendo la differenza possiamo ricavare una misura di risparmio che sarà pari a 5.870.

Passiamo ora a considerare le più recenti sentenze formulate dalla giurisprudenza italiana.

Tribunale di Napoli, sentenza n. 1558/2018

Tale sentenza va a riconoscere la presenza nel piano di ammortamento alla francese di una capitalizzazione composta non precedentemente dichiarata nel piano d'ammortamento e che va a violare l'art.1283 del cc e la delibera Cnr 9/2/2000.

Il CTU dimostra l'illiceità andando a dimostrare che gli interessi maturati alla fine di ogni epoca vengono dapprima addebitati al capitale e poi sono pagati con la quota interna alla rata. Così facendo gli interessi vengono implicitamente capitalizzati ed entrano a far parte del computo degli interessi per gli anni successivi.

Questa dimostrazione viene portata avanti dal CTU di numerose tabelle con dati numerici.

Rispetto a quest'ultime il CT di parte non riesce a trovare argomentazioni da opporre.

Il tribunale di Napoli predispone quindi un nuovo piano di rimborso corretto affinché acquisti legittimità. Inoltre alle future rate da versare dovranno essere detratte le somme passate ingiustamente corrisposte. Inoltre condanna la convenuta a rimborsare gli attori della metà di quanto versato al CTU ed inoltre le spese del giudizio ed altre spese generali.

Tribunale di Massa, 13 Novembre 2018

In questa sentenza si va a mettere ancora una volta in discussione il piano d'ammortamento alla francese e ad esplicitare la sua redazione al fine di verificare l'effettiva legittimità. Ciò avviene in quanto difetta la specificazione del regime finanziario e la modalità di calcolo degli interessi.

Obiettivo di tale sentenza è quello di raggiungere la declaratoria di nullità della clausola interessi.

Con molta specificità viene effettuata l'analisi e si agisce sulla scia della sentenza del Tribunale di Napoli precedentemente analizzata ma con molta più profondità tecnica.

Conclusione di tale procedimento è la dichiarazione di nullità di tale piano di rimborso in violazione non solo dell'art.1283 riguardo il divieto di anatocismo ma anche dell'art. 1344 per essere verificato un contratto in frode alla legge.

Tribunale di Isernia, 28 Luglio 2014

In tale sentenza la banca viene citata in giudizio per la restituzione di eccessivi interessi pagati e per l'applicazione del tasso di interesse legale. La banca sosteneva invece che fossero rispettate le condizioni contrattuali e proponeva il rigetto di quanto richiesto dall'attore.

Analizzando il piano d'ammortamento si può facilmente verificare che il tasso effettivamente applicato differisce da quello contrattuale ed è superiore in tal caso.

Operazione quindi che si configura illegittima ai sensi degli art. 1283 e 1284 cc.

Poiché viene applicato il piano d'ammortamento alla francese e il Tasso Annuo Effettivo (TAE) non viene indicato, occorre ricostruire tale rapporto di mutuo al tasso di interesse sostitutivo.

Tribunale di Siena, 17/07/2014

In tale procedimento sono presenti due parti attrici e come parte convenuta una banca.

Le parti attrici denunciano il non rispetto della buona fede e della correttezza nella redazione del piano d'ammortamento e l'invalidità delle pattuizioni. Conseguentemente a ciò è richiesta la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca.

La banca invece richiede la conferma del decreto.

Oggetto della controversia è un decreto ingiuntivo notificato in relazione al pagamento del debito di capitale, interessi convenzionali e interessi moratori relativi ad un mutuo ipotecario a tasso variabile con data 18 Aprile 2007.

Il giudice va a respingere la domanda dell'attore adducendo differenti motivazioni.

Si dimostra come non vi sia scostamento tra il tasso dichiarato contrattualmente e quello effettivamente applicato (non va quindi a violare l'art 1284 c.c.)

Inoltre la rata stabilita è l'unico importo che può essere versato che va a rispettare la condizione di chiusura dato il capitale preso in prestito, il tasso di interesse stabilito contrattualmente e il periodo temporale.

Tribunale di Milano, n. 5733 del 05/05/2014

Gli attori denunciano ancora una volta l'irregolarità delle somme richieste perché conseguenti a pratica di natura anatocistica.

Nel giudizio viene dichiarata la legittimità dell'operato da parte dell'istituto di credito nella definizione delle somme da versare. Viene infatti contrattualmente pattuito un Tasso Annuo Nominale (TAN) del 3,25% e dal successivo sviluppo del piano d'ammortamento si ricava che TAEG¹ e TEG² sono pari rispettivamente al 3,91% e al 3,74% che trovano giustificazione in alcune voci di costo stabilite precedentemente.

Viene inoltre affermato che non è possibile la realizzazione dell'anatocismo implicito nei piani d'ammortamento alla francese poiché viene rispettata la condizione di chiusura ed inoltre la capitalizzazione composta non va ad interferire nel calcolo degli interessi ma solo alla quantificazione della quota capitale di ogni periodo.

Tribunale di Ferrara, 05 Dicembre 2013

In tale sentenza, come nella precedente, viene respinta la presunta illegittimità sostenuta dal mutuatario riguardo l'ammortamento alla francese.

Attore di questa sentenza è una società a responsabilità limitata e convenuto è invece un istituto di credito locale.

La controversia riguarda un mutuo erogato nell'anno 2008. Viene presunta usurarietà dei tassi che vengono applicati.

Al fine di dimostrare tale usurarietà è onere della parte che la rileva produrre documentazione e dimostrare modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia stesso.

Verificando ciò si arriva a verificare che il tasso applicato è dell'8,20% a fronte di un tasso usura del 9,45%.

Viene anche negata l'ipotesi di anatocismo che potrebbe essere insita nella redazione del piano d'ammortamento alla francese.

Per tali ragioni elencate vengono respinte tutte le richieste.

¹ TAEG: Tasso Annuo Effettivo Globale; indica il costo effettivo del finanziamento ed è espresso in percentuale. È comprensivo quindi non solo degli interessi ma anche di tutte le spese accessorie. È applicabile nei rapporti con consumatori.

È stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE

² TEG: Tasso Effettivo Globale; è un tasso soglia oltre il quale si configura il fenomeno usurario. È applicabile anche nei rapporti con le imprese e consente l'analisi delle condizioni di costo di un contratto di finanziamento.

Tribunale di Larino num. 119 del 03/05/2012

Tale sentenza si pone in continuità con la prima sentenza analizzata del Tribunale di Bari. L'attore richiede il riconoscimento della violazione degli art. 1283 e 1284 in relazione ad un mutuo acceso in data 26/06/1989.

Il giudice riconosce, attraverso perizia effettuata, l'avvenuta maggiorazione del tasso stabilito contrattualmente applicando nel calcolo la capitalizzazione composta e non quella semplice provocando un effetto moltiplicatore sul tasso di interesse utilizzato.

Determina quindi l'applicazione del tasso legale con la restituzione delle somme ingiustamente versate all'attore comprensive di interessi legali. Le spese di lite sono inoltre a carico del convenuto.

Facendo un quadro di tutte le sentenze precedentemente esaminate possiamo osservare che la violazione dell'art. 1283 (fenomeno anatocistico) e del 1284 (riguardo all'indeterminatezza del tasso utilizzato) è riconosciuta nelle seguenti sentenze: Tribunale di Bari n° 113 del 28.10.2008 sezione di Rutigliano, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1558/2018, Tribunale di Massa, 13 Novembre 2018, Tribunale di Isernia, 28 Luglio 2014, Tribunale di Larino num. 119 del 03/05/2012.

Nelle seguenti sentenze invece viene esclusa l'illegittimità del piano d'ammortamento redatto e respinte le richieste degli attori: Tribunale di Siena, 17/07/2014, Tribunale di Milano, n. 5733 del 05/05/2014, Tribunale di Ferrara, 05 Dicembre 2013.

Capitolo quarto

Normativa europea e la recente Riforma del 2016

Dopo aver affrontato e analizzato la disciplina dell'anatocismo secondo la normativa italiana interessante è comprendere quale siano le norme di riferimento a livello europeo.

Svilupperemo ciò prendendo in considerazione i principali paesi europei evidenziando le norme che regolano tale fenomeno.

In seguito cercheremo di evidenziare e schematizzare punti in comune e differenze tra i vari paesi europei ma soprattutto operando un confronto con la realtà italiana.

Infine, ma non per minore importanza, l'analisi della recente Riforma del 2016 che ha apportato modifiche alla materia e ha tentato di produrre una regolamentazione definitiva ed unificata dopo i tanti contraddittori sviluppatisi nel corso degli anni. Tale riforma ha senza dubbio però offerto anche ulteriore linfa ai dibattiti già precedentemente in atto a tale riguardo.

4.1 Uno sguardo sull'Europa

L'origine delle varie interpretazioni nei paesi facenti parte dell'Unione Europea è senza dubbio il Codice Napoleonico che prevedeva la legalizzazione degli interessi purché fossero dovuti per un anno almeno e che fosse stata formulata domanda giudiziale o alternativamente una particolare convenzione posteriore.

Conseguentemente a tale previsione molti paesi europei hanno optato per l'ammissione dell'anatocismo derivante proprio dalla nuova interpretazione che si aveva riguardo il denaro e del valore temporale di questo.

Vediamo ora le differenti declinazioni che ne sono derivate.

Austria

L'anatocismo è previsto e permesso in presenza di convenzione precedente tra le parti. In difetto di presenza di tale convenzione è necessaria la domanda giudiziale al fine di far sì che si producano interessi su interessi. In assenza di convenzione e azione legale è quindi vietata la corresponsione di interessi di mora.

Francia

Nella normativa francese occorre far riferimento al Codice Civile Napoleonico che prevede all'art 1154 la capitalizzazione degli interessi seppur debbano sussistere due condizioni: la

presenza di un accordo tra le parti che preveda anatocismo o alternativamente una decisione del giudice e che inoltre gli interessi siano scaduti da più di un anno.

Qui riportato l'art. 1154: "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une [sommation] judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière."

L'articolo successivo invece afferma ciò: "Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention."

Tale articolo va quindi a prevedere che vi sia la produzione di interessi dal giorno della domanda o dell'accordo per quanto riguarda i redditi scaduti come affitti agricoli, canoni di locazione, arretrati su rendite perpetue o vitalizi.

L'ambito bancario ha un particolare trattamento in quanto viene derogato quanto previsto finora ma non sulla base della previsione normativa ma bensì data dalla notevole influenza esercitata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

L'esclusione dall'articolo 1154 per la materia bancaria si è verificata sin dal XIX secolo ed ha inoltre introdotto la distinzione tra conti correnti e conti di deposito all'interno dei conti bancari. Non è però di facile portata l'individuazione delle concrete differenze seppur la legge MURCEF (11 dicembre 2001) abbia tentato di fornire una chiara formalizzazione e schematizzazione. La legge MURCEF va a prevedere per i conti di deposito la necessità di formalizzare per iscritto le regole per il funzionamento del conto stesso.

Tradizionalmente la distinzione è legata al fatto che il conto corrente è adibito alla custodia delle somme depositate dal correntista assieme ad una serie di servizi che gli possono essere offerti. Il conto di deposito invece è più legato unicamente al versamento e prelievo di denaro.

Se la finalità del conto corrente è quindi l'amministrazione dei risparmi versati, il conto di deposito costituisce invece una forma di investimento che è caratterizzata da basso rischio grazie all'esistenza di un fondo a garanzia di tali depositi.

Per il conto di deposito viene sostanzialmente stabilita la validità dell'art.1154 in conformità di quanto stabilito da una sentenza della corte di Cassazione che prevede l'impossibilità di derogare all'art 1154 per tali conti e la prevede unicamente per i conti correnti. Per questo conto non vi deve essere quindi la possibilità di produzione di interessi anche se poi nella pratica i contratti possono determinare brevi periodi di "scoperto" in cui si ha la produzione di interessi debitori.

Per quanto riguarda invece i conti correnti la concreta gestione di questi porta ad affermare la possibilità che tale fenomeno si realizzi. In tal caso ad ogni periodo di chiusura avviene il

calcolo di interessi sul saldo complessivo di interessi. La fusione di questi nel saldo porta alla concreta indistinguibilità.

La giurisprudenza ha affermato in più situazioni esplicitamente che tale previsione è riferibile soltanto ai conti correnti.

Quanto deciso è stato più volte sottoposto a profonde critiche e vi sono state più decisioni a sfavore di tale pratica anche se poi è seguito poco eco.

Se risultante da accordo iscritto e se è indicato il TEG (che non deve superare i tassi usura) può avvenire la capitalizzazione infrannuale che, analogamente a quanto si verifica in Italia, protende verso la capitalizzazione trimestrale.

Germania

Le norme in merito all'anatocismo sono contenute all'interno del Codice Civile (BGB) che ha alle sue spalle una tradizione simile a quella francese e del Codice di Commercio (HGB). Ricordiamo che il caso tedesco a differenza di quello italiano mantiene la differenza tra i due codici senza prevedere l'unificazione nel codice civile.

Vi sono quindi due disposizioni: §248 del Codice Civile e §355 del Codice di Commercio.

Le previsioni sono sostanzialmente equivalenti ma mentre la prima va a stabilire una disciplina più generale, la seconda riguarda nello specifico i conti correnti con almeno una delle due parti con la qualifica di imprenditore.

Punto chiave che viene stabilito è che viene dichiarato nullo il contratto con il quale è stabilita preventivamente la produzione di interessi su interessi. Il divieto non è quindi affermato in senso assoluto ma solo legato alla stipula di un precedente contratto che lo preveda. Con il termine preventivamente si intende precedentemente alla scadenza nella quale la prestazione diventa esigibile.

Tale disposizione è probabilmente pur sempre stabilita al fine di proteggere l'investitore e renderlo consapevole dei possibili oneri derivanti. Non si vuole giungere in modo assoluto ad incertezza giuridica riguardo gli oneri dovuti e l'importo sul quale si va a calcolare la capitalizzazione in modo da avere una comprensione più consapevole dell'ammontare del debito dovuto.

Così agendo, si va ad evitare possibili situazioni di sfruttamento verso colui che si trova in posizione debitoria e l'incertezza giuridica.

È importante andare a definire quali importi dovuti siano qualificabili come interessi e sono solitamente considerati tutti quei corrispettivi calcolati come percentuale della somma presa a prestito mentre si escludono gli importi pattuiti in somma fissa in sede di contratto.

Questa interpretazione è quella portata avanti dalla giurisprudenza della Corte Suprema Federale.

Casse di risparmio, enti bancari e istituti di credito possono però stabilire che gli interessi non riscossi alla scadenza divengano essi stessi dei depositi su cui maturano interessi. Questo è invece determinato tenendo conto di ciò che si realizza nella prassi dei conti di deposito. Viene quindi previsto che vi sia un pagamento a favore dei depositanti nel momento in cui sono maturati interessi che non vanno a prelevare.

Il principio in precedenza affermato di protezione del debitore non viene applicato nella situazione in cui il debitore è un istituto bancario. Allo stesso modo però è previsto anche nel caso di inversione delle parti e quindi sia la banca a concedere credito.

Quindi vi può essere richiesta di interessi su interessi nel momento in cui l'istituto di credito ricopre una posizione creditoria.

Considerando invece l'articolo §355 del Codice di Commercio ricordiamo che in ogni situazione per essere applicato vi deve essere la presenza di un imprenditore. Molto spesso in tali tipi di rapporti si vanno a creare delle posizioni reciproche di debito e credito. Centrale è la previsione di compensare rapporti attivi con rapporti passivi e si andrà così a quantificare agilmente l'eventuale eccedenza di una delle due parti sulla quale potranno essere calcolati interessi su interessi. Tale compensazione avviene solitamente su base annuale salvo la possibilità per una delle parti di chiudere anticipatamente il rapporto e in tal caso il calcolo del saldo è immediato. Con tale previsione si semplifica notevolmente la realtà operativa in quanto non comporta la necessità di creare ulteriori conti per lo scambio di somme a titolo di interessi.

Importante è definire chi è il soggetto imprenditore.

Secondo il §1 del Codice di Commercio l'imprenditore è il soggetto che esercita professionalmente un'attività commerciale.

Tale disciplina è applicabile se intercorrono rapporti continui tra le parti e ciò si manifesta attraverso la presenza di crediti e debiti reciproci e anche interessi.

Come in precedenza affermato la quantificazione e liquidazione dei rapporti reciproci avviene tipicamente annualmente anche se vi può essere una differente previsione contrattuale. Per quanto riguarda invece l'ammontare degli interessi si rinvia a quanto previsto nel contratto stesso e se non esplicitamente dichiarato si considera il tasso legale. Il 5% è il tasso stabilito per i negozi commerciali e per gli interessi di mora. La successiva capitalizzazione può avvenire al tasso del 4%.

Inghilterra

Rilevante in tale paese è la cosiddetta “No interest rule” che afferma il principio alquanto generico secondo cui il debitore non ha l’obbligo di corrispondere interessi.

Nel corso del tempo la giurisprudenza e la legislazione hanno agito andando a stabilire alcune fattispecie nelle quali non può essere applicata tale legge e sono state enumerate sempre più eccezioni. L’evoluzione è stata influenzata da common law, statutory law ed equity.

La corresponsione di interessi rappresenta quindi eccezione alla “no interest rule” ed è permessa proprio perché nella legislazione inglese vi è una scarsa formalizzazione e quindi viene lasciato spazio a differenti previsioni

Esempio di tali eccezioni sono le previsioni secondo cui gli interessi sono dovuti nel caso in cui vi sia un uso commerciale o una disposizione all’interno del contratto che li stabilisca. Ulteriore situazione nella quale dovranno essere versati riguarda quelli stabiliti a titolo di risarcimento danno. Questo è avvenuto grazie all’azione delle corti di common law.

Un caso particolare degno di nota è quello del trust per il quale si prevede che si abbia la corresponsione di interessi da parte del gestore del patrimonio nel momento in cui abbia arrecato danno a sfavore del beneficiario del rapporto di trust. Non è di facile quantificazione l’ammontare di tali interessi in quanto dipendente dalla valutazione del comportamento del trustee.

In generale la quantificazione degli interessi è complessa in quanto non vi sono specifiche regole se non derivanti da poco omogenee fonti di soft law. Per tale ragione nella maggioranza dei casi sono le parti stesse a stabilirne l’ammontare, il tasso e la periodicità con i quali vengono versati.

I tassi stabiliti conseguentemente a ciò sono soggetti a notevole variabilità e libertà d’azione per le parti. Il giudice mantiene comunque un ruolo rilevante nel modificarli nel momento in cui vadano ad arrecare svantaggio per il contraente debole.

Altro aspetto ancora poco chiaro riguarda le modalità di capitalizzazione degli interessi che si osservano essere per lo più annuali, semestrali, trimestrali e mensili.

In molti dei casi inoltre la capitalizzazione composta non viene neanche prevista e si applica quella semplice.

Piena libertà quindi se volessimo riassumere in due parole l’approccio della legislazione inglese nei confronti della produzione d’interessi sempre però verificando che non vi sia una situazione iniqua che coinvolga il debitore e in tal caso verrebbero posti dei limiti.

Lussemburgo

Anche in tal caso non è ammessa la capitalizzazione per gli interessi scaduti da meno di un anno. Tale previsione non è tuttavia applicabile ai contratti di conto corrente.

Olanda

Maggiore apertura verso questa pratica è prevista dalla normativa di tale paese che contempla la capitalizzazione automatica degli interessi di anno in anno. Questo è quanto affermato nel Codice Civile.

Spagna

Ad oggi in Spagna si assiste ad una notevole libertà concessa riguardo la fissazione degli interessi e tutte le condizioni che riguardano la concessione del credito.

Ciò è stato il risultato di un'evoluzione che si è conclusa intorno agli anni 80' del secolo scorso. Con varie ordinanze ministeriali viene affermato che gli interessi attivi e passivi da applicare siano quelli previsti liberamente dalle parti nel contratto. In molte di queste previsioni tuttavia non si è data la necessaria importanza al possibile verificarsi di anatocismo.

Procediamo nell'analisi in relazione a quanto previsto dall'ordinamento spagnolo il Codice Civile e il Codice di Commercio per poi focalizzarci su quanto concerne l'anatocismo bancario in particolare.

Articolo rilevante per il Codice Civile è il 1109 che va a disporre che gli interessi scaduti mutano in interessi legali se richiesti in via giudiziale anche se vi è silenzio nell'obbligazione riguardo tale punto. Viene inoltre affermato che per quanto riguarda i negozi commerciali ci si deve attenere al Codice di Commercio.

L'art 317 del Codice di Commercio determina che gli interessi scaduti e non pagati non vanno a produrre interessi. Gli interessi maturati e non corrisposti possono però essere capitalizzati andando così ad accrescere il capitale. L'art 319 del Codice di Commercio riporta poi che se si verifica la domanda giudiziale non si possono più imputare gli interessi a capitale. Viene così esplicitamente vietato l'anatocismo legale mentre è previsto quello convenzionale. Questa possibilità di realizzazione di anatocismo non viene limitata unicamente ai mutui commerciali ma anche estesa a tutti i contratti conclusi da soggetti che concedono credito. La capitalizzazione convenzionale è quindi concessa ma limitata temporalmente dal fatto che è impossibile realizzarla una volta interposta domanda giudiziale.

Sono naturalmente vietati anche dall'ordinamento spagnolo interessi di natura usuraria che dovranno essere rimessi al controllo giurisdizionale senza la fissazione di un tasso soglia predeterminato.

In ambito bancario non si è posta questa problematica perché sono stabilite variegata modalità di calcolo e disposizioni contrattuali.

4.2 Confronto con la situazione italiana

Dopo aver considerato le differenti normative a livello europeo possiamo andare a trarre delle considerazioni di carattere generale e operare un confronto con la normativa italiana.

Un primo aspetto riguarda sicuramente la generale maggiore libertà che viene affermata a livello europeo in tale ambito. Viene concessa infatti la possibilità di inclusione di clausole che vadano a realizzare anatocismo ed inoltre si afferma che il calcolo degli interessi non debba necessariamente avvenire secondo la capitalizzazione semplice.

In Europa non vi sono state le contraddizioni che hanno portato a dibattiti accesi come in Italia riguardo la capitalizzazione degli interessi nei piani di ammortamento alla francese.

4.3 Riforma del 2016

Cambiamento radicale nella disciplina lo si è avuto a partire dal 1 Ottobre 2016 con cui si è tentato di fornire una legislazione uniforme e definitiva dopo anni di continue disquisizioni, polemiche e sentenze contrastanti che hanno contribuito a rendere poco chiaro il quadro riguardante tale tematica.

Viene emanato il decreto n. 343 del 3 Agosto 2016 in attuazione dell'art 120 del TUB (Testo Unico Bancario) in cui sono contenuti i principi riguardo l'anatocismo bancario pur delegando l'applicazione di fatto al Cibr (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio).

L'art. 120 del TUB negli ultimi anni è stato soggetto a modifiche, in particolar modo in quest'ultimo biennio in cui non vi è stata solamente la riforma del 2016 ma anche la Legge di Stabilità del 2014. Questa riforma ha rappresentato un nuovo centrale punto di riferimento con regolamentazione più puntuale in alcuni aspetti della disciplina esistente.

Segue l'art. 120 del Tub secondo il testo in vigore dal 15 Aprile 2016:

“1. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.

1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1^o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”

Se prima della riforma si affermava che dovessero essere corrisposti interessi creditori o debitori all'interno del contratto di conto corrente conteggiati con la stessa periodicità, in seguito alla riforma si estende tale previsione anche ai conti di pagamento e inoltre viene stabilito che la periodicità non possa essere inferiore all'anno e consuetamente calcolati al 31 Dicembre o al termine del periodo per il quale sono dovuti.

Precedentemente alla riforma si proibiva la capitalizzazione degli interessi sugli interessi in modo tassativo. Ora si va a confermare tale generale principio di divieto anatocistico prevedendone però l'esclusione per la produzione d'interessi di mora.

Cruciale è capire quando sia possibile la produzione degli interessi di mora. Ricordiamo che gli interessi di mora sono quelli legati all'inadempimento del contratto.

Le opzioni sono principalmente la produzione automatica di interessi nel momento in cui non si verifichi l'adempimento oppure la necessità di presentare domanda giudiziale nei confronti del debitore affinché si producano come previsto dall'art. 1283 del Codice Civile.

La soluzione a tale questione è stata rappresentata per lo più dalla prima soluzione, più semplice e più facilmente applicabile.

Riassumendo i principi riguardanti la periodicità vi è quindi il vincolo annuale e poi può figurarsi la periodicità libera (tipicamente trimestrale o semestrale). La data di liquidazione degli interessi è fissata al 31 dicembre o al termine del rapporto contrattuale.

Ulteriore punto importante di novità è quello che va a stabilire che nei casi di aperture di credito regolate in conto corrente ed in conto di pagamento ed inoltre per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento o oltre il limite del fido gli interessi vengono conteggiati al 31 dicembre ed esigibili a partire dal 1 Marzo dell'anno seguente. Diventeranno invece immediatamente esigibili nel caso in cui si va a chiudere il rapporto tra banca e cliente.

Vengono anche esplicitate le modalità di pagamento degli interessi stessi e viene previsto che il cliente possa autorizzare all'addebito automatico degli interessi sul conto nel momento in cui questi diventeranno esigibili. Questa previsione è soggetta a revoca purché ancora non abbia avuto luogo l'addebito. Questo addebito ha la natura di capitale.

Si vanno quindi a delineare due differenti casistiche.

Nella prima delle ipotesi vi è autorizzazione preventiva all'addebito. Tale evento si verifica nel momento in cui gli interessi stessi divengono esigibili quindi solitamente il 1 Marzo se conteggiati al 31 Dicembre. Abbiamo anche presentato in precedenza la possibilità di revocare tale azione. Importante è delineare quella che è la conseguenza della natura di capitale dell'addebito: nel momento in cui il saldo del conto diviene negativo si può realizzare il fenomeno anatocistico.

Nella seconda delle ipotesi invece non viene concessa autorizzazione all'addebito. In tale caso il debitore deve scongiurare la possibilità che si possa realizzare anatocismo nel momento in cui il saldo diventi negativo e il debito non venga saldato. Al fine di fare ciò solitamente è lui stesso a versare periodicamente somme di denaro che vadano a coprire gli interessi dovuti e assicurino un saldo del conto positivo. Se ciò non avviene il debito porta alla maturazione di interessi di mora ed anatocismo che è previsto dalla legge per gli interessi di mora.

In definitiva il correntista potrà procedere all'addebito automatico o corrispondere personalmente le somme dovute in alcuni casi eccedendo gli interessi maturati per scongiurare il verificarsi di anatocismo.

Un'ulteriore possibile soluzione è quella di andare a stabilire una clausola contrattuale con la banca per la quale le somme in entrata sono utilizzate al fine di estinzione del debito legato alla produzione di interessi.

La portata innovativa di tale riforma può essere compresa appieno solo andando ad analizzare i contenuti della disciplina precedentemente in vigore.

Il contenuto della riforma va quindi ad eliminare le lacune presenti nella Legge di Stabilità del 2014 che nel concreto andava unicamente a prevedere il divieto di anatocismo bancario ma caratterizzata da incompletezza lasciando numerose ambiguità in ambito applicativo e vi era anche l'interrogativo legato al fatto se fosse immediatamente applicabile o necessitasse del provvedimento attuativo del CICR. Il divieto di capitalizzazione degli interessi è quindi in vigore dal 1 Gennaio 2014 ma non in vigore sino alla delibera del CICR. In difetto di quest'ultima l'operatività della previsione è messa in discussione. Questa interpretazione è stata in particolar modo sostenuta dalla sentenza del 05/05/2016 del Tribunale di Cosenza.

La legge di Stabilità ha avuto importanza per il fatto che ha affermato il divieto di anatocismo bancario rendendo così applicabile in modo diretto l'art. 1283. Tuttavia la modalità di produzione degli interessi è rimandata al CICR.

Riguardo la controversa questione che riguarda l'immediata applicabilità della riforma dell'art 120 del TUB o la necessaria emanazione della delibera CICR si è espresso il Tribunale di Verona nella sentenza n.1120 del 10 Maggio 2018.

L'attore sosteneva che vi dovesse essere l'immediata applicazione della normativa. La richiesta dell'attore è stata rigettata e viene affermata l'obbligatorietà della delibera CICR che va a stabilire le modalità e i criteri con cui si producono gli interessi stessi.

La logica sottostante tale previsione è per assicurare uniformità nell'applicazione concreta della riforma.

Infatti in assenza della delibera CICR ai singoli istituti di credito sarebbe concessa notevole libertà riguardo la previsione di interessi attivi e passivi con notevole sbilanciamento contrattuale a sfavore del contraente debole e disuguaglianza tra le differenti condizioni applicate dai singoli istituti di credito.

Altro importante aspetto è la contabilizzazione degli interessi che ricordiamo dover essere registrati separatamente dal capitale aumentando la chiarezza verso il cliente.

Da approfondire è la modalità più utilizzata che è quella dell'addebito in conto. In tal caso, come anticipato, il cliente deve aver prestato il consenso; inoltre ciò può verificarsi solo se vi sia un saldo attivo e capiente per pagare gli interessi dovuti. In seguito ad addebito, il saldo attivo andrà a ridursi della somma dovuta. Nel caso di saldo negativo, invece ciò non può avvenire e dal 1 Marzo la somma da corrispondere va a sommarsi al capitale costituendo così la base di calcolo di ulteriori interessi.

L'addebito è soggetto ad autorizzazione che può essere redatta in forma scritta o anche digitale e deve essere espressa. In quest'ultimo caso la forma deve essere equivalente a quella scritta.

Naturalmente in ogni momento il cliente può decidere di revocare l'autorizzazione concessa. La motivazione per cui l'addebito in conto ha goduto di positiva accettazione e vasto impiego è legato al fatto che in tal caso si ha un'operazione automatica che non richiede l'intervento attivo del cliente.

Questa riforma ha portato al necessario adeguamento dei contratti bancari.

L'applicazione è agli interessi che si producono dal 1 Ottobre 2016. Le banche devono quindi attenersi alla nuova disciplina per i contratti stipulati dal 1 Ottobre 2016 e adeguare i contratti antecedenti. In alcuni casi marginali vi può essere la deroga a quanto disposto ma solo se ciò comporti conseguenze in favore del cliente sempre in relazione al principio di protezione del contraente debole.

Il cambiamento della regolamentazione ha comportato alcune problematiche nell'applicazione soprattutto nel caso in cui si verifichi il non adempimento del cliente per quanto concerne il pagamento degli interessi.

Sappiamo infatti che sarà considerato inadempiente colui che non ha autorizzato l'addebito e non ha versato la cifra dovuta a scadenza. A tal punto la banca può procedere con l'azione legale per recuperare le somme e l'eventuale segnalazione alla Centrale Rischi che può andare a comprendere anche gli interessi.

Per evitare che i clienti che non abbiano dato il consenso all'addebito automatico si trovino in difficoltà in seguito ad inadempimento, viene prevista una deroga che per il 2017 permette che nel caso in cui si verifichi inadempimento venga considerato come se vi fosse stata concessa l'autorizzazione all'addebito. Così procedendo se il conto sarà adeguatamente capiente per pagare gli interessi il cliente non potrà essere considerato inadempiente.

La deroga si limita però unicamente all'anno 2017 e a partire dal 2018 verrà registrato l'inadempimento in centrale rischi per i clienti che non hanno optato per l'addebito automatico e non hanno effettuato il pagamento dovuto.

4.4 Conclusioni sulla Riforma del 2016

Questa riforma è solo l'ultimo contributo alla tormentata tematica dell'anatocismo bancario che probabilmente negli ultimi anni ha dato luogo ad una cospicua normazione e dibattiti giurisprudenziali.

Ha sicuramente raggiunto il suo intento chiarificatore che ha avuto riguardo anche delle situazioni più particolari che possono presentarsi andando a riconoscere e rapportarsi con la complessità di questo fenomeno che si è potuta viscerare negli anni con i vari contenziosi in particolar modo all'interno del nostro Paese.

Ciò che comporta è senza dubbio il cambiamento di molti dei rapporti contrattuali già esistenti ed in una situazione di crisi economica come quella recentemente affrontata soprattutto mutamenti nelle operazioni di ristrutturazione del debito che sono effettuate frequentemente e le cui condizioni sono cruciali.

L'evoluzione normativa quindi seppur travagliata sembra essere giunta ad un punto d'arrivo, seppur probabilmente temporaneo, perché alcuni sostengono che vi siano alcuni punti di incertezza che potranno esser migliorati con successive modifiche.

Conclusione

Giunti al termine di tale trattazione, abbiamo potuto comprendere e dare un'interpretazione più consapevole all'origine delle disquisizioni sull'anatocismo nella redazione dei differenti piani d'ammortamento presenti soprattutto nel nostro paese.

Nodo della questione è il fatto che sia prevista dal nostro Codice Civile la capitalizzazione semplice nella redazione dei mutui mentre nella prassi si verifica come sia presente in maniera massiccia, in particolare nei piani d'ammortamento alla francese.

Problema è quindi costituito fundamentalmente dal disallineamento che sussiste tra la normativa presente e la realtà applicativa. Allo stesso tempo si va però anche a verificare come l'applicazione della capitalizzazione semplice sia impossibile per rispettare tutte le proprietà per lo più di natura matematica nella redazione del piano.

Il dibattito non è ancora terminato, testimonianza la costituiscono le sentenze di vari tribunali italiani dello scorso anno.

Abbiamo inoltre osservato come non vi sia la stessa importanza data alla tematica a livello europeo in quanto in tale contesto non vi è la previsione di divieto del regime della capitalizzazione composta, considerata come una corretta metodologia di redazione.

Ciò non significa che non vi sia attenzione ai possibili fenomeni anatocistici o comunque a quelle situazioni che possono considerarsi sfavorevoli nei confronti del debitore che si tende a tutelare nella maniera più assoluta.

Vi è quindi a livello europeo riguardo di questi fenomeni ma senza rendere obbligatoria la capitalizzazione semplice con misure di differente portata messe in campo dai principali paesi dell'Unione.

Infine, fondamentale l'analisi della Riforma del 2016 che costituisce un quadro di centrale importanza.

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA

- Banca d'Italia, <http://www.bancaditalia.it/>
- Borzi N., "Mutui: illegali i contratti alla francese?", Il Sole 24 Ore
- "Breve storia dell'anatocismo bancario", Anatos (Anatocismo bancario e dintorni)
- Busani A., E.L Guastalla, "Anatocismo, da domani in vigore le nuove regole" , Il Sole 24 Ore, 30 settembre 2016
- Cacciafesta F. (2015), "A proposito dell'articolo "Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese" , Banche e Banchieri
- Cacciafesta F. (2015), "In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo", Notizie di Politeia
- Castiglioni M. (2018), "Tavola sinottica giudiziale storica sull'anatocismo bancario"
- Cendon P. (2004) "I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale; Clausole ricorrenti, Interessi e adempimenti", Utet
- centroanomaliebancarie.it, banca dati sentenze anatocismo
- Crenca C., Fersini P., Melisi G., Olivieri G., Pelle M. (2016) "Matematica finanziaria", Pearson
- Farina F. (2016), "La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario", consigionazionaleforense.it
- Fersini P., Olivieri G. (2015) "Sull'anatocismo nell'ammortamento francese", Banche e Banchieri
- Fiorucci F. (2015), "Anatocismo e usura nei mutui bancari" ,Altalex Editore
- Iodice C. (2011), "Compendio di matematica finanziaria (classica e moderna)", Edizioni Simone
- Giovannetti T., Keil V., Passaglia P., Picò C.G., Roudier K., Scaccia G. (2007) , "La capitalizzazione degli interessi bancari"
- Mantovi A., Tagliavini G. (2015), "Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi", dirittobancario.it

- Odcec Pisa (2017), “Il set dei quesiti di riferimento nell’ambito del contenzioso bancario in materia di anatocismo e usura”
- Redazione Fisco e Tasse (2016), “ Il rischio anatocismo dopo il decreto banche 2016”
- Torrente A., Schlesinger P. (2011) Manuale di Diritto Privato, Giuffrè Editore
- Vecchi V. (2019), “Mutui, ancora dubbi sulla legittimità dei piani d’ammortamento alla francese”, ildenaro.it

SENTENZE

Tribunale di Bari n° 113 del 28.10.2008 sezione di Rutigliano

<http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/48.PDF>

Tribunale di Napoli, sentenza n. 1558/2018

https://www.centrostudisdl.com/wp-content/uploads/2018/03/SENTENZA-N%C2%B01558_2018-del-13_02_2018.pdf

Tribunale di Massa, 13 Novembre 2018

<https://centroanomaliiebancarie.it/wp-content/uploads/2018/12/702-Tribunale-di-Massa-13-Novembre-2018.pdf>

Tribunale di Isernia, 28 Luglio 2014

<http://www.adusbef.veneto.it/sentenza-ammortamento-alla-francese-tribunale-isernia>

Tribunale di Siena , 17/07/2014

<https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2014/08/1408973278tribsiena.ammortamentofrancese.caramellino.17.07.14.pdf>

Tribunale di Milano, n. 5733 del 05/05/2014

<http://www.expartecreditoris.it/images/joomd/13999155805733.pdf>

Tribunale di Ferrara, 05 Dicembre 2013

<http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9833.pdf>

Tribunale di Larino num. 119 del 03/05/2012

<http://www.almaiura.it/allegati/Ammortamento%20alla%20francese%20illegittimo.pdf>